



**CITTA' DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI**  
**Centro Studi e Ricerche**

**CIRCOLARE N. 97/2020**

**OGGETTO: Materie Complementari.**

*Igiene e Sanità.*

Ordinanza sindacale n. 63 del 19/05/2020 - “*Ordinanza per la chiusura temporanea delle aree giochi e le aree attrezzate e non custodite all’interno dei parchi, ville e giardini pubblici cittadini. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19*”.

Con il provvedimento in oggetto - in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. b) 1° e 2° periodo, del D.P.C.M. 17/05/2020 - **è stata disposta la chiusura**, fino all’individuazione delle procedure che consentano il rispetto dell’Allegato 8 del citato provvedimento, **delle seguenti aree:**

1. - aree giochi interne ai parchi e ai giardini comunali, attualmente interdette all’accesso
2. - aree interne ai parchi e ai giardini comunali di libero accesso (campi calcio, calcetto, basket) attualmente interdette all’accesso

Il mancato rispetto di quanto disposto è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 33/2020, come indicato nel sotto riportato quadro sanzionatorio di integrazione alla versione corrente (19/05) del prontuario delle principali violazioni in materia di COVID-19, allegato alla circolare del Corpo n. 93/20.

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><b><i>Aree gioco e aree attrezzate e non custodite</i></b></p> <p>Accedeva ad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. aree giochi interne ai parchi e ai giardini comunali, attualmente interdette all’accesso</li><li>2. aree interne ai parchi e ai giardini comunali di libero accesso (campi calcio, calcetto, basket) attualmente interdette all’accesso</li></ol> <p style="text-align: center;"><b><i>Art. 2, comma 1, D.L. n. 33/20</i></b> <b><i>in relazione all’ordinanza sindacale n. 63 del 19/05/2020</i></b></p> <p><small><i>Se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo (ad es. velocipede) la sanzione è aumentata di 1/3 (da € 533,33 a € 4.000,00 - PMR € 533,33 entro 60 gg. - € 373,34 entro 30 gg).</i></small></p> <p style="text-align: center;"><b>Applicabile fino ad individuazione procedure per rispetto Allegato 8 - D.P.C.M. 17/05/2020</b></p>	<p style="text-align: center;">da € 400,00 a € 3.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 30 gg.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Autorità competente: Sindaco</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Pagamento Vds. retro mod. 176 bis - quadro C</p>

sg/CC

Addi, 21/05/2020

**IL DIRIGENTE DI P.M.**  
**Dott. Giovanni ACERBO**  
(f.to in originale)



## CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE  
AREA PROTEZIONE CIVILE**

**ATTO N. ORDS 63**

**Torino, 19/05/2020**

### **ORDINANZA**

**OGGETTO:** Ordinanza per la chiusura temporanea delle aree giochi e le aree attrezzate e non custodite all'interno dei parchi, ville e giardini pubblici cittadini. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.

Visti:

- Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione;
- Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il Decreto della Regione Piemonte n. 58 del 19 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", che al punto 23 consente la riapertura di parchi e giardini pubblici con orari di apertura e modalità di accesso definite dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti, con le modalità previste all'art. 1 comma 1 lett. b del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- Considerato che l'art. 1 comma 1 lett. b) primo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del

divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- Considerato, altresì, che l'art. 1 comma 1 lett. b) secondo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, consente l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allo stesso D.P.C.M.;
- Rilevato che l'accesso alle aree giochi è consentito ai bambini e agli adolescenti accompagnati da adulti e, in subordine, alla condizione che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area).
- Considerato che le linee guida di cui all'allegato 8 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, al fine di consentire l'utilizzo delle aree in condizioni tali da garantire il massimo contenimento del rischio contagio, impongono specifiche attività di manutenzione, di gestione e controllo, oltre che di pulizia e verifica periodica delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili;
- Considerato che è in corso la valutazione e l'analisi con i Sindaci della Città Metropolitana, al fine di adottare procedure che consentano di assicurare adeguata omogeneità di gestione del territorio delle aree giochi, sul territorio metropolitano di Torino;
- Ritenuto, in attesa di chiarimenti governativi sull'applicazione dell'Allegato 8, "recante *“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid”*", di disporre la chiusura delle aree giochi, al fine di organizzare al meglio tali spazi e la relativa gestione e di garantire condizioni di tutela della salute dei fruitori di tali aree;
- Visto l'art. 10 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 che prevede che il Prefetto territorialmente competente, assicura l'esecuzione delle misure del decreto citato, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;
- Vista l'Ordinanza Sindacale n. 35 del 07/05/2020, con la quale veniva disposto l'accesso condizionato nei parchi, ville e giardini pubblici cittadini, quale misura di contenimento del contagio da COVID-19, al fine di consentirne l'accesso per svolgere attività sportiva o motoria, prevedendo un orario congruo che garantisca una adeguata fruizione di tali spazi da parte della cittadinanza e, nel contempo, il monitoraggio di dette aree durante l'arco della giornata, dalle ore 6,00 alle ore 23,00, come concordato nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi nella mattina del 6 maggio 2020;
- Vista l'Ordinanza Sindacale n. 61 del 18 maggio 2020, con la quale è stata disposta la chiusura, almeno sino alla giornata del 19 maggio o comunque sino a cessate esigenze, per verificare le condizioni di apertura ed effettuare la messa in sicurezza e la pulizia;
- Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

- Ritenuta necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO lo Statuto Comunale;

#### ORDINA

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. b, primo e secondo periodo, del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e sino all'individuazione delle procedure che consentano il rispetto dell'Allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, sulla base delle motivazioni in premessa, la chiusura delle seguenti aree:

1. aree giochi interne ai parchi e ai giardini comunali, attualmente interdette all'accesso;
2. aree interne ai parchi e ai giardini comunali di libero accesso (campi calcio, calcetto, basket), attualmente interdette all'accesso;

#### AVVERTE

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

#### AVVISA

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

Che copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Unità di crisi della Regione Piemonte, Città Metropolitana, Polizia Municipale e Prefettura al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e al coordinamento delle Forze di Polizia dello Stato. Il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni è Gaetano Noè Dirigente della Protezione Civile della Città di Torino.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

---

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:

Autorità emanante: Città di Torino. Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Area Protezione civile – sita in via delle Magnolie 5 Torino.

*Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.*

La Sindaca

Firmato digitalmente da Chiara Appendino